

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Marco Lipari, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di segreteria.

1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/SUDTIROL DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/COSENZA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 25.1.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO O./GIACOMENSE DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Olimpia S.r.l. di Celano (L'Aquila) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete